Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Sabato, 28 gennaio 1933 - Anno XI — Numero 23

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10.45, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Enrico de Jouvenel, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia.

Roma, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

(289)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1849.**
Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Le servitù indicate nell'art. 1 possono riguardare:

a) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra o d'altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

b) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifizi o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;

c) l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.

Art. 3.

L'Amministrazione militare ha la facoltà di modificare, a... l'atto dell'imposizione della servitù, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprietà, anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

Le modificazioni previste nel precedente comma dànno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, successive modificazioni.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione del l'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servit...

dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

Art. 4.

Per ogni opera o stabilimento, od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono, sono fissate con decreto Reale — su proposta del Ministero militare interessato, sentito il parere di apposita Commissione tecnica — corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte speciali le zone stesse.

Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'Amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenente i dati sussidiari.

Il decreto Reale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre reclami nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Sui reclami si pronuncia il Ministro competente con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria. Trascorso il termine suddetto senza reclami e, nel caso che vi siano reclami, dal giorno della notificazione del decreto Ministeriale che su di essi si pronunzia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti.

Tali vincoli, contro i singoli proprietari i cui fondi sono compresi nelle zone dichiarate soggette, saranno trascritti, a cura del Ministero militare competente, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono compresi i fondi vincolati.

Nei casi di urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei Comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo cinque giorni di pubblicazione e non possono durare più di due anni.

Dopo la pubblicazione, il decreto e le relative mappe sono ostensibili a richiesta degli interessati presso gli uffici comunali.

Art. 5.

Le successive modificazioni alle servitù di cui all'art. 2 saranno fissate con nuovo decreto Reale od, in caso di urgenza, con manifesto dei Comandi locali.

Art. 6.

Per le opere e gli stabilimenti esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore le servitù già esistenti in forza di leggi precedenti, ma le Amministrazioni militari interessate provvederanno gradualmente a rivederle e a disciplinarle nel senso previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.

L'Amministrazione militare può, su richiesta degli interessati, concedere che siano eseguite opere in deroga alle servitù stabilite nel decreto di cui all'art. 4. La concessione, che può essere subordinata a speciali cautele, deve risultare da apposito atto in forma pubblica amministrativa, sottoscritta dai richiedenti. L'atto è stipulato presso gli uffici tecnici militari ed è trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

Art. 8.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta tanto agli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni militari, quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali provvedono mediante processo verbale, da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, informandone l'autorità militare designata dal regolamento.

In caso di assoluta urgenza, l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il procedimento penale, può, in seguito a sua richiesta, autorizzare l'autorità militare a procedere al ripristino.

L'ordine di ripristino, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, è dato dall'autorità militare prefiggendo un termine.

Se il condannato non ottemperi all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, vi procede d'ufficio la stessa autorità militare.

Il conto delle spese occorse per i ripristini è reso esecutivo dall'Intendenza di finanza, che provvede a riscuotere l'importo dal contravventore con le norme della legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 9.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e di trascrizione ipotecaria, nonchè dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, ad eccezione delle quietanze.

Art. 10.

Le norme regolamentari saranno emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1850.

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1936 le facilitazioni fiscali accordate con legge 26 maggio 1930, n. 801, per lo

zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1851.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1852.

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 55.000.000 per i lavori di completamento del porto di Bengasi in aggiunta a quella di L. 33.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280.

A tale maggiore spesa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Cirenaica.

Art. 2.

La spesa verrà stanziata nei bilanci della Cirenaica, in ragione di L. 8.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 a tutto il 1939-40, e di L. 7.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Art. 3.

Il Governo della Colonia è autorizzato a corrispondere, pure con gli ordinari mezzi di bilancio, all'impresa assuntrice dei lavori, l'interesse semplice nella misura del 7,25 per cento all'anno sull'importo dei lavori eseguiti e non pagati, dalla data dello stato di avanzamento o del certificato di collaudo sino al 1° luglio dell'esercizio in cui avverrà il pagamento del credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1853.

Nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione internazionale firmata a Londra il 31 maggio 1929 tra l'Italia ed altri Stati per la sicurezza della vita umana in mare e resa esecutiva nel Regno con legge 31 marzo 1932, n. 718;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente che alla data di entrata in vigore della detta Convenzione abbiano attuazione le norme in essa contenute, relative agli impianti radiotelegrafici sulle navi mercantili nazionali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le navi mercantili, ad eccezione di quelle da carico con stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate, debbono, allorchè intraprendono la navigazione, essere munite di un impianto radiotelegrafico principale e di una installazione di soccorso conformi alle norme tecniche in vigore e di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, ove giudichi che la rotta seguita e le condizioni del viaggio sono tali che una installazione radiotelegrafica non sia ragionevole nè necessaria, ha facoltà di esonerare dall'obbligo dell'impianto radiotelegrafico principale e dell'installazione di soccorso:

1° navi da passeggeri singole o categorie di navi da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio, quando non si allontanano più di 20 miglia dalla terra più vicina, o quando effettuano traversate fra due porti consecutivi non superiori alle 200 miglia in pieno mare;

2° navi da carico singole o categorie di navi da carico di qualsiasi tonnellaggio che nel corso del loro viaggio non si allontanano più di 150 miglia dalla terra più vicina.

Art. 3.

Alle sottoelencate categorie di navi mercantili è fatto obbligo di possedere una installazione radiogoniometrica conforme alle norme tecniche in vigore e di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni:

a) tutte le navi da passeggeri aventi stazza lorda di 5000 o più tonnellate;

b) tutte le navi mercantili da carico di qualunque stazza che hanno l'obbligo di possedere l'impianto radiotelegrafico e compiono viaggi: oltre lo Stretto di Gibilterra, spingendosi al di là di Casablanca e Lisbona; oltre il canale di Suez spingendosi al di là di Kosseir;

c) tutte le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e le navi cisterna di qualunque stazza destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiono viaggi oltre Costantinopoli e che abbiano l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico.

Le navi da passeggeri di cui al paragrafo *a*) del presente articolo che compiono viaggi entro i limiti indicati nei paragrafi *b*) e *c*) dovranno essere munite dell'installazione radiogoniometrica entro il 31 dicembre 1934.

Art. 4.

Le navi alle quali si applicano le presenti norme sono classificate, agli effetti della sicurezza della vita umana in mare, come segue:

Prima categoria: navi da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate e navi da carico di stazza lorda superiore a 5500 tonnellate;

Seconda categoria: navi da passeggeri di stazza lorda inferiori alle 3000 tonnellate e navi da carico di stazza lorda da 3000 a 5500 tonnellate comprese;

Terza categoria: navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 e inferiore a 3000 tonnellate.

Art. 5.

Sulle navi mercantili che ai termini dell'art. 1 hanno l'obbligo dell'impianto radio e che non ne siano state esonerate ai sensi dell'art. 2, deve essere sempre imbarcato, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, almeno un operatore radiotelegrafista, munito di certificato internazionale rilasciato secondo le norme in vigore, e, quando dette navi non sieno provvedute di avvisatore automatico per segnale di allarme, debbono in navigazione assicurare il servizio di ascolto sull'onda di soccorso 500 KC/S. (600 m.) a mezzo di operatori qualificati, o ascoltatori in possesso di speciale brevetto da rilasciarsi in base a norme che verranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Il servizio di ascolto di cui sopra sarà regolato come segue:

Ascolto permanente su 500 KC/S (600 m.):	Navi di 1ª categoria.
Ascolto di 16 ore su 500 KC/S (600 m.): (secondo le indicazioni contenute nella licenza per l'esercizio della radiotelegrafia) dal 1° gennaio 1934.	Navi da passeggeri di stazza lorda inferiore alle 3000 tonnellate (2ª categoria) che nel 1933 avranno obbligo di ascolto di 8 ore.
Ascolto di 8 ore su 500 KC/S (600 m.): (secondo le indicazioni contenute nella licenza per l'esercizio della radiotelegrafia).	Navi da carico di stazza lorda da 3000 a 5500 tonnellate comprese (2ª categoria) e navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate e inferiore a 3000 tonnellate (3ª categoria).

A deroga di quanto sopra, le disposizioni relative all'ascolto permanente su 500 KC/S. (600 m.) avranno applicazione col 1° gennaio 1934 per le navi da passeggeri di stazza lorda compresa tra 3000 e 5500 tonnellate inclusive, e per le navi da carico di stazza lorda superiore a 8000 tonnellate, con l'obbligo però di eseguire l'ascolto di almeno 8 ore giornaliere per l'anno 1933.

Le disposizioni stesse entreranno in vigore col 1° gennaio 1935 per le navi da carico di stazza lorda da 5500 a 8000 tonnellate inclusive, con l'obbligo però di eseguire l'ascolto di almeno 16 ore giornaliere per l'anno 1934 e di 8 pel 1933.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non esonera gli armatori da ogni altro obbligo relativo al numero degli operatori radiotelegrafisti che devono essere assegnati alle stazioni di bordo ai fini del servizio di corrispondenza pubblica svolto dalla stazione medesima e non modifica le norme in vigore per l'esecuzione del servizio stesso.

Art. 6.

Nel caso che l'ascolto r. t. su 500 KC/S (600 m.) venisse assicurato a bordo a mezzo di un avvisatore automatico di allarme, questo dovrà essere di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni.

Questo apparecchio, durante la navigazione, deve essere sempre in funzione allorquando l'operatore o l'ascoltatore non farà l'ascolto. Inoltre si dovranno impiantare delle sonerie nel locale della stazione r. t., nella cabina del radiotelegrafista e sul ponte di comando. Esse dovranno funzionare continuamente dopo che il ricevitore sarà stato messo in funzionamento dal segnale di allarme o di soccorso, e fino a quando il ricevitore non sarà stato rimesso in posizione di riposo.

Per fermare le sonerie deve esistere un interruttore unico, posto nella stazione radiotelegrafica.

L'operatore, ogni qualvolta abbandonerà l'ascolto, dovrà ricollegare il ricevitore automatico di allarme al relativo aereo, e provarne l'efficienza. Egli darà comunicazione del suo regolare funzionamento al comandante della nave ovvero all'ufficiale di rotta sul ponte di comando.

Durante la navigazione, il ricevitore automatico di allarme deve essere verificato non meno di una volta ogni 12 ore, e dovrà sempre essere estesa apposita annotazione nel giornale di stazione comprovante che la verifica anzidetta è stata eseguita.

Dovrà pure essere presa nota che la sorgente di energia di soccorso è in perfetta efficienza.

Art. 7.

A bordo di ogni nave obbligata ad avere l'impianto radioelettrico trasmittente dovrà essere tenuto nella stazione r. t. un giornale radio-elettrico. In esso saranno inscritti i nomi degli operatori e degli ascoltatori, nonchè qualsiasi incidente o avvenimento che riguardi il servizio r. t. o che interessi la salvaguardia della vita umana in mare, e, in particolare, tutti i dispacci o tutto il traffico di soccorso, scambiati o comunque intercettati.

Art. 8.

Nulla è variato per quanto concerne le norme sulle ispezioni e i collaudi degli impianti radioelettrici di bordo contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e nel decreto Ministeriale 23 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1929.

Art. 9.

Non saranno concesse le spedizioni alle navi che non si trovino in regola, nei termini prescritti, con le norme del presente decreto.

È fatta eccezione per le navi che all'entrata in vigore delle norme predette si trovassero in navigazione od all'estero, nei confronti delle quali dovrà essere provveduto al primo approdo in un porto del Regno.

Art. 10.

Per le inadempienze del personale (radiotelegrafisti e ascoltatori) alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dagli articoli 12 a 15 del R. decreto-legge n. 1557 del 3 settembre 1926.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1933 e con la stessa data cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 82. — FERZI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1854.

Proroga dei termini per la sistemazione del personale insegnante fornito dell'abilitazione all'insegnamento elementare, appartenente al ruolo transitorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1411;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini stabiliti dal R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1411, per l'assunzione quali maestri elementari dei professori compresi nel ruolo transitorio di cui all'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono prorogati di un anno. Durante tale periodo saranno mantenute vacanti nei ruoli delle scuole medie tante cattedre di insegnamento quanti sono i professori del suddetto ruolo ai quali non sia applicabile l'art. 36, comma 2°, del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1933, n. 6.

Radiazione della Regia torpediniera « Fuciliere » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Fuciliere » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 dicembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 7.

Modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tassa di vendita sopra i residui della distillazione degli oli minerali, da usare direttamente come combustibili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione, classificabili sotto la voce 644, lettera *a*), della tariffa dei dazi doganali, è stabilita in L. 30 il quintale per quelli aventi densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, e in L. 10 il quintale per quelli aventi densità superiore a 0,880 alla temperatura suddetta.

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,80 il quintale per i residui di cui al precedente comma, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano destinati ad essere impiegati direttamente nelle caldaie e nei forni come combustibili.

Art. 2.

Nei soli riguardi della tassa di vendita, anche gli oli minerali aventi densità da 0.835 a 0.880 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, sono, ad ogni effetto, parificati ai residui con densità da 0,850 a 0,880.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 158. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Proroga della straordinaria gestione del Comitato « Filantropia senza sacrifici » di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre scorso, col quale veniva stabilita la data del 31 dicembre 1932-XI, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Comitato « Filantropia senza sacrifici » con sede in Livorno;
Vista la proposta del prefetto di Livorno;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 28 febbraio 1933.

Il prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(198)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Collegio Artigianelli » in Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1932, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre detto il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Collegio Artigianelli » con sede in Torino;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1933.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(223)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1932, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre detto il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia », con sede in Gorizia;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1933.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(222)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Ferrero Marcello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4143, in data 27 agosto 1926, col quale, fra gli altri, il signor Ferrero Marcello venne nominato rappresentante del signor Guino Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ferrero quale suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Guino è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il signor Ferrero Marcello è confermato rappresentante del signor Guino Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(206)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Guino Giovanni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6640 in data 23 dicembre 1930-XI, col quale il signor Guino Giovanni venne nominato rappresentante del signor Guino Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Guino Giovanni come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Guino Luigi è stato nominato agente di combio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il signor Guino Giovanni è confermato rappresentante del signor Guino Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(207)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Del Bianco Giulio Cesare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3091, in data 6 maggio 1928-VI, col quale, fra gli altri, il signor Del Bianco Giulio Cesare venne nominato rappresentante del signor Del Bianco Guido, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 29 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Del Bianco Giulio Cesare come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Del Bianco Guido è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il signor Del Bianco Giulio Cesare è confermato rappresentante del signor Del Bianco Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Russo Mariano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2367, in data 20 aprile 1929-VII, col quale il signor Russo Mariano venne nominato rappresentante del signor Aguglia Mario, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 26 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Russo come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Aguglia è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il signor Russo Mariano è confermato rappresentante del signor Aguglia Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(209)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli sig. Ignelzi Ugo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5747, in data 5 ottobre 1928, col quale il signor Ignelzi Ugo venne nominato rappresentante del signor Grammatico Giuseppe, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ignelzi come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Grammatico è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Decreta:

Il signor Iguelzi Ugo è confermato rappresentante del signor Grammatico Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(210)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Abbina Gilberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1933, in data 27 marzo 1928-VI, col quale il sig. Abbina Gilberto venne nominato rappresentante del sig. Coen Moisè Guido, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 29 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Abbina come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Coen è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il sig. Abbina Gilberto è confermato rappresentante del sig. Coen Moisè Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(224)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1933.

Dimissioni dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Lanella Ludovico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il signor Lanella Ludovico fu Michele venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 7 novembre 1932-XI, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 7 novembre 1932-XI sono accettate le dimissioni del signor Lanella Ludovico, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(211)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1933.

Revoca dalla carica di rappresentante di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Lanella Michele.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° giugno 1929, n. 3142, col quale il signor Lanella Michele venne nominato rappresentante del signor Lanella Ludovico, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che, con decreto Ministeriale in data odierna, sono state accettate le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal giorno 7 novembre 1932-XI è revocata la nomina del signor Lanella Michele da rappresentante del signor Lanella Ludovico, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(212)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Ozieri per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Ozieri (Sassari) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Sassari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(201)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cooperativa agraria « Irminio » di Giarratana (Siracusa) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cooperativa agraria « Irminio » di Giarratana (Siracusa) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(202)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale cattolica di Fontevivo (Parma) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Fontevivo (Parma), in liquidazione, è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(203)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Lagosta (Zara) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle Aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Lagosta (Zara), in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Zara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

(204)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.
Conferma in carica del commissario governativo per la Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto del 17 dicembre u. s., n. 102, con il quale S. E. il prefetto di Palermo ha provvisoriamente nominato commissario della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano, il signor Alessi Nicolò, nuovo segretario comunale di Palazzo Adriano, in sostituzione del precedente commissario, sig. Filippo Sparacino, già segretario comunale di detto Comune ed attualmente trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il sig. Alessi Nicolò è confermato nell'ufficio di commissario governativo della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo) con le attribuzioni di cui all'articolo 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(199)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.
Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola « Tavi » di Leonforte (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera del 4 gennaio 1933 con la quale S. E. il prefetto di Enna comunica d'aver sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola « Tavi » di Leonforte e d'aver nominato commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'ente il sig. Giovanni Vanadia Sutera;

Considerata l'opportunità di confermare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Il sig. Giovanni Vanadia Sutera è nominato commissario governativo della Cooperativa agricola « Tavi » di Leonforte

ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(200)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di La Spezia a proseguire l'esercizio di alcune filiali rilevate dalla cessata Banca della Lucchesia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 aprile 1931, n. 225;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia è autorizzata a proseguire l'esercizio delle filiali di Villafranca Lunigiana, Barbarasco e Licciana rilevate dalla cessata Banca della Lucchesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(205)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5027.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Tuiach fu Vergerio, nato a Pola il 7 luglio 1898 e residente a Trieste, Servola n. 625, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tulliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Tuiach è ridotto in « Tulliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcella Grassi in Tuiach fu Ferdinando, nata il 18 ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7957)

N. 11419-2141-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Colubig Valentino fu Giacomo, nato a Trieste il 17 gennaio 1871 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 36, è restituito nella forma italiana di « Colombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Colubig nata Raunicher di Giovanni, nata il 25 marzo 1877, moglie;
2. Alberta di Valentino, nata il 18 novembre 1907, figlia;
3. Pietro di Valentino nato il 15 ottobre 1910, figlio;
4. Anita di Valentino, nata il 5 aprile 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8022)

N. 11419-2142-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonia Musina fu Antonio ved. Gergich, nata a Trieste il 9 giugno 1859 e residente a Trieste, Gropada 62, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Michele, nato il 13 giugno 1885, figlio;
2. Lorenzo fu Michele, nato l'8 luglio 1890, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8023)

N. 11419-2143-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Orsola Zahar fu Andrea ved. Gergich, nata a Trieste il 1° ottobre 1862 e residente a Trieste, Basovizza, 76, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8024)

N. 11419-2144-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Vitez fu Valentino ved. Gergich, nata a Brestovizza il 25 dicembre 1862 e residente a Trieste, Gropada 85, sono restituiti nella forma italiana di « Viti » e « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8025)

N. 11419-2145-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Michele fu Antonio, nato a Trieste il 12 agosto 1856 e residente a Trieste, Basovizza, 129, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8026)

N. 11419-2146-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Matteo di Matteo, nato a Trieste il 16 febbraio 1893 e residente a Trieste, Padriciano, 10, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gergich nata Gergich di Luca, nata l'8 febbraio 1897, moglie;
2. Emilio di Matteo, nato il 3 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8027)

N. 11419-2147-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Martino fu Matteo, nato a Trieste l'8 novembre 1844 e residente a Trieste, Padriciano n. 72, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia di Martino, nata il 15 novembre 1876, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8028)

N. 11419-2148-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Maria Grgic fu Giacomo ved. Gergich, nata a Trieste il 13 aprile 1868 e residente a Trieste, Guardiella, 395, sono restituiti nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8029)

N. 11419-2151-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Michele di Bortolo, nato a Trieste l'8 settembre 1883 e residente a Trieste, Gropada, 6, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Kalc di Giovanni, nata il 31 gennaio 1887, moglie;
2. Vladimiro di Michele, nato il 31 gennaio 1912, figlio;
3. Maria di Michele, nata il 12 febbraio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8032)

N. 11419-2152-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Michele di Matteo, nato a Trieste il 13 settembre 1888 e residente a Trieste, Padriciano n. 56, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Zagar di Luca, nata l'8 aprile 1888, moglie;
2. Milano di Michele, nato il 4 aprile 1921, figlio;
3. Carlo di Michele, nato il 4 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8033)

N. 11419-2153-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Mattia fu Mattia, nato a Trieste il 21 novembre 1865 e residente a Trieste, Padriciano n. 56, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Grgic nata Zagar fu Giuseppe, nata il 25 aprile 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8034)

N. 11419-2154-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Matteo di Giacomo, nato a Trieste il 23 febbraio 1888 e residente a Trieste, Basovizza, 73, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Zagar di Pietro, nata il 24 febbraio 1890, moglie;
2. Dorotea di Matteo, nata il 12 novembre 1913, figlia;
3. Emilio di Matteo, nato il 9 maggio 1922, figlio;
4. Silvestra di Matteo, nata il 16 giugno 1926, figlia;
5. Elisabetta di Matteo, nata il 5 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.535
Inghilterra (Sterlina)	66.35
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	378.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.34
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.872
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.625
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.95
Id. 3,50 % (1902)	78.575
Id. 3 % lordo	56.675
Consolidato 5 %	86.625
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id id 1940	102.75
Id. id id 1941	102.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 224.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Mezzana — Titoli del Debito pubblico: cartelle al portatore delle obbligazioni Venezie 3 — Rendita: 3,50 % — Capitale: L. 2200; con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 22 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Dessi Luigi di Giuseppe per conto del comune di Escolca — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 100 — Consolidato 5 % Littorio; con decorrenza 1° luglio 1932

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(109)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 12.

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge 4 giugno 1931, n. 660, le sottoindicate società cooperative, con sede in Roma, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente:

Numero d'ordine		Registro Società e anno di costituzione	Fascicolo del Tribunale
1	Società cooperativa anonima « Paterna Domus ».	1-913	1
2	Società cooperativa anonima « Stella d'Italia ».	3-910	8
3	Società cooperativa « Pio Bendanti » fra operai esercenti l'arte edile ed affini.	5-921	5
4	Società cooperativa anonima fra il personale dell'Azienda delle tramvie elettriche municipali di Roma per la costruzione di case economiche.	8-914	17

Numero d'ordine		Registro Società e anno di costituzione	Fascicolo del Tribunale
5	Società cooperativa fra il personale della Camera dei deputati per la costruzione di case economiche.	8-906	1021-08
6	Società cooperativa « Ostia Salus ».	21-924	25
7	Società cooperativa « Le case dei romani ».	23-924	27
8	Società cooperativa anonima fra il personale della Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma per la costruzione di case economiche.	15-911	70
9	Società cooperativa anonima « Cartello Italiano Artistico » « S.C.I.A. ».	26-928	44
10	Società cooperat. anonima « Testaccio » fra gli operai raccoglitori e salatori di pelli.	27-921	27
11	Società cooperativa di consumo fra gli operai tramvieri.	27-923	45
12	Società cooperativa agricola colonizzatrice nell'Agro romano.	28-921	28
13	Società cooperativa « XX Settembre » fra gli operai muratori ed affini.	29-911	119
14	Società per l'esercizio di caffè, ristoranti, alberghi ed altri luoghi pubblici.	29-921	29
15	Società coop. romana di lavoro « A. Brisse ».	30-902	233
16	Società cooperativa « Alessandro Volta » fra operai ed impiegati di illuminazione meccanica ed affini.	30-908	109
17	Società cooperativa tipografica « Minerva ».	31-915	60
18	Società cooperativa anonima « Cooperativa Famiglia ».	31-919	35
19	Società cooperativa anonima « La Commerciale Italiana ».	32-919	36
20	Società cooperativa anonima « Il Riscatto » fra operai terrazzieri di Roma.	33-910	88
21	Società cooperativa anonima fra operai e operaie di forniture militari « Mafalda ».	33-916	61
22	Società cooperativa agricola « La Fiorita ».	33-921	33
23	Società cooperativa anonima edilizia della capitale.	34-914	73
24	Società cooperativa edilizia « Nova » fra operai addetti alle arti edili.	34-923	53
25	Società cooperativa gruppo autonomo noleggiatori privati.	34-925	47
26	Società cooperativa anonima « Mostra dell'Italia Meridionale ».	34-926	64
27	Società cooperativa fra gli operai d'arte edilizia, muratori, braccianti, pittori ed affini « La Perseveranza ».	35-920	38
28	Società cooperativa « Onestas Romana Edile ».	36-921	44
29	Società cooperativa editrice « Roma ».	36-912	101
30	Società cooperativa anonima « Ottavia ».	36-925	49
31	Società cooperativa anonima edilizia « Gianicolo ».	181-909	409
32	Società cooperativa agricola « La Nazionale » fra ex combattenti agricoltori.	38-925	51
33	Società cooperativa in nome collettivo « Padroni beccai ».	39-913	108
34	Società cooperativa lavoranti berretti militari.	39-917	52
35	Società cooperativa « Giovanni Anziani ».	39-919	46
36	Società cooperativa anonima orticultori « Labor ».	39-927	65
37	Società cooperativa « Modello ».	40-913	110
38	Società cooperativa anonima « Il Selce ».	40-920	40
39	Società cooperativa anonima « Officina tipografica Urania »	41-915	83
40	Società cooperativa anonima Italo American Society W Wilson.	41-919	48
41	Società cooperativa anonima nazionale di lavori pubblici.	41-924	78
42	Società cooperativa « Ferdinando Ruffo » fra impiegati delle FF. SS. e delle altre amministrazioni dipendenti da enti per la costruzione e l'acquisto di case economiche.	42-906	274
43	Società cooperativa « Esquilino » fra gli operai muratori.	42-893	—
44	Società cooperativa di consumo fra gli agenti ferroviari di Roma Tuscolana.	42-918	47
45	Società cooperativa anonima « Vitruvius ».	43-922	57
46	Società cooperativa fra operai battitori di pietrisco di Roma e provincia.	43 912	113
47	Società cooperativa « La Fucina » fra operai fabbri ed affini.	44-913	129
48	Società cooperativa anonima lavoranti sarti e sarto « La Vittoria ».	44-916	80
49	Società cooperativa anonima « La Vittoria ».	44-919	51
50	Società cooperativa anonima di produzione e lavoro « La Modernissima ».	45-928	87
51	Società cooperativa di miglioramento selciaroli.	46-905	13-06
52	Società cooperativa anonima « Ligure Romana ».	47-915	104
53	Società cooperativa Unione fra gli operai scalpellini e ornatisti.	47-906	674 08
54	Società cooperativa « Guglielmo Marconi » fra operai elettricisti di Roma.	47-920	51
55	Società cooperativa di lavoro fra operai dolcieri « Alleanza ».	47-922	65
56	Società cooperativa anonima « Borromini » fra operai esercenti l'arte muraria ed affini.	47-923	73
57	Società cooperativa « Fattorosi » fra gli agenti delle FF. SS.	118-921	132
58	Società cooperativa generale tra i marmisti ed affini.	48-915	105
59	Società cooperativa anonima « Latina » fra falegnami ebanisti.	49-916	94
60	Società cooperativa anonima « XXVIII ottobre 1922 ».	49-927	78
61	Società cooperativa anonima per case popolari ed economiche « Unione e lavoro ».	50-925	65
62	Società cooperativa anonima « Protettorato Sanitario Italiano ».	50-912	123
63	Società cooperativa « Restauratio », fra operai esercenti l'arte edile.	50-923	76
64	Società cooperativa anonima « Edificatrice ».	50-928	93
65	Società cooperativa anonima di produzione e lavoro pescivendoli di Roma.	51-917	65
66	Società cooperativa anonima per case popolari « La Gloriosa ».	52-926	91
67	Società cooperativa « Unione cooperativa operaia edilizia e metallurgica ».	52-908	240
68	Società cooperativa romana fra stagnari, vetrai e apparecchiatori a gas residenti in Roma.	52-909	116
69	Società cooperativa « La Costruttrice Romana ».	52-919	60
70	Società cooperativa tra produttori e venditori di latte in Roma e suburbio.	53-893	—
71	Società cooperativa anonima « Unione pizzicagnoli e banchisti mercati di Roma »	53-919	61
72	Società cooperativa anonima di produzione e lavoro fra operai muratori, stuccatori, ecc. « Cooperativa edile Ausonia ».	53-921	53
73	Società cooperativa « Traiano » fra muratori ed arti affini.	54-908	249
74	Società cooperativa edilizia « La Tripolitania ».	54-912	132
75	Società cooperativa « La Fiduciaria » fra sarti ed affini per forniture e lavorazioni civili.	54-923	81
76	Società cooperativa di consumo fra il personale viaggiante di Roma-S. Lorenzo.	55-917	69
77	Società cooperativa scalpellini in silice « Alleanza ».	55-923	82
78	Società cooperativa di consumo fra gli impiegati della Società prodotti chimici, colla e concimi.	56-918	63
79	Società cooperativa di approvvigionamento e consumi Quartiere Garbatella.	57-922	77
80	Società cooperativa fra il personale di terza categoria postale, telegrafico, telefonico per case economiche in Roma.	62-909	138
81	Società cooperativa « La Cooperazione ».	63-903	481

Numero d'ordine		Registro Società e anno di costituzione	Fascicolo del Tribunale
82	Società cooperativa per case popolari « Aurelia ».	66-915	148
83	Società cooperativa anonima « Il Domani ».	71-920	79
84	Società cooperativa abitazioni impiegati ferroviari.	74-921	79
85	Società cooperativa anonima « Preneste » per la costruzione di case popolari e coloniche nell'Agro romano.	77-917	102
86	Società cooperativa per costruzione di case per il personale degli ospedali, dei manicomi e delle altre Opere pie di Roma.	78-908	497
87	Società cooperativa « Carlo Tocci » tra impiegati dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.	80-915	180
88	Società cooperativa di credito fra gli impiegati del Banco di Roma associati alla Cassa di previdenza.	40-915	82
89	Società cooperativa di consumo «Ludovisi».	82-918	90
90	Società cooperativa di consumo fra gli operai addetti alle fornaci ed arti affini.	83-911	229
91	Società cooperativa anonima di consumo « Cooperativa di consumo fra gli abitanti della citta giardino Montemario ».	83-924	130
92	Società cooperativa romana tra gli operai muratori ed affini (ramo del Circolo Savoia).	84-901	165
93	Società cooperativa anonima « L'Avvenire » fra gli operai muratori, falegnami ed affini.	84-910	188
94	Società cooperativa « Ussita ».	84-921	92
95	Società cooperativa anonima edilizia « Dauna », fra operai arti edilizie e affini.	84-925	120
96	Società cooperativa « Case Rossi ».	85-904	406
97	Società cooperativa anonima « L'Etruria » fra gli operai d'arte edilizia.	85-907	504
98	Società cooperativa anonima stuccatori e decoratori « Vignola ».	84-913	236
99	Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri.	85-917	112
100	Società cooperativa anonima carpentieri e pontaroli.	85-920	94
101	Società cooperativa anonima « Tevere ».	85-927	159
102	Società cooperativa anonima di produzione e lavoro « Unione arti edili ».	86-914	197
103	Società cooperativa meccanica.	86-921	94
104	Società cooperativa veterani scalpellini.	87-903	473-08
105	Società cooperativa « Domenico Fontana » fra gli operai ornatisti e marmisti.	87-906	995-08
106	Società cooperativa « Vulcano » fra operai metallurgici.	87-912	210
107	Società cooperativa anonima fra scultori, abbozzatori ed affini lavoranti in Roma.	87-914	198
108	Società cooperativa « Leonida Bissolati ».	87-921	96
109	Società cooperativa anonima « Patria e Lavoro » tra ex ufficiali feriti e decorati in guerra.	87-923	124
110	Società cooperativa Consorzio agrario dell'Almone.	88-905	595
111	Società cooperativa generale fra gli operai cementisti, mattonatori e affini di Roma.	88-908	564
112	Società cooperativa per i trasporti a domicilio.	88-919	100
113	Società cooperativa anonima « Nino Luzzatti » fra i falegnami ex combattenti residenti in Roma.	88-922	116
114	Società cooperativa Unione « La Previdente » fra operai d'arte edilizia muratori, braccianti, pittori ed affini.	89-917	119
115	Società cooperativa anonima « Industrie Legnami »	90-916	183
116	Società cooperativa « Unione fra gli operai dell'arte edile ex combattenti ».	90-920	99
117	Società cooperativa edilizia « Roma » tra muratori, falegnami, pittori, fabbri, stagnari e affini.	91-904	647
118	Società cooperativa romana fra gli operai fabbri-ferrai ed affini di Roma e provincia.	91-911	250
119	Società cooperativa edilizia « Wilson ».	91-919	103
120	Società cooperativa fra scultori « Donatello ».	91-922	120
121	Società cooperativa anonima di produzione e lavoro « Unione operai idraulici, stagnari ed affini ».	91-925	129
122	Società cooperativa anonima fra naviganti, « Cooperativa navigazione alto Tevere ».	91-928	167
123	Società cooperativa sociale « Il Progresso » fra gli operai scalpellini di Roma.	92-906	370-08
124	Società cooperativa « Unione cooperativa anonima scalpellini in cigli e lastricati di marciapiedi ».	92-915	210
125	Società cooperativa anonima fra gli operai del mattatoio.	92-917	122
126	Società cooperativa anonima « Fede e lavoro ».	92-926	170
127	Società cooperativa anonima edilizia laziale.	92-927	1475-27
128	Società cooperativa romana degli impiegati.	94-887	?
129	Società cooperativa « Andrea Contucci » fra lavoranti scultori, ornatisti e abbozzatori.	94-903	208-08
130	Società cooperativa « Cassa cooperativa Monti Campitelli ».	94-911	259
131	Società cooperativa fra commessi del campo boario di Roma.	94-912	229
132	Società cooperativa fra scultori e decoratori in marmo.	94-915	217
133	Società cooperativa agricola « Arva ».	94-921	103
134	Società cooperativa anonima « Monteverde ».	95-915	218
135	Società cooperativa anonima « Nuova cooperativa generale fra gli operai selciaroli di Roma »	95-906	548-08
136	Società cooperativa conducenti carrette, anonima di produzione e lavoro.	95-913	279
137	Società cooperativa « La Moderna » fra pittori verniciatori ed affini.	95-920	104
138	Società cooperativa anonima operaia di produzione e lavoro delle mogli e congiunte dei richiamati in servizio militare.	96-916	191
139	Società cooperativa « Pro Vita Aedificio ».	96-920	105
140	Società cooperativa anonima « Cooperativa fascista auto pubblici ».	96-926	178
141	Società cooperativa anonima Unione cooperativa tra addetti alle pulizie, disinfezioni e lavori affini.	96-928	179
142	Società cooperativa « Nicolò Gallo » fra gli impiegati giudiziari per la costruzione di case economiche in Roma.	97-906	617
143	Società cooperativa « Unione cooperativa legatoria di libri ».	98-901	436-08
144	Società cooperativa anonima di consumo della società « Case ed alloggi per impiegati »	98-910	218
145	Società cooperativa anonima « La nuova Saturno ».	98-919	109
146	Società cooperativa « Raffaello Sanzio ».	100-914	218
147	Società cooperativa anonima per servizi pubblici a trazione animale e meccanica nei suburbi Portese e S. Pancrazio.	100-915	225
148	Società cooperativa di consumo tra i ferrovieri delle Vicinali.	100-919	111

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione e comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7885)

MUGNOZZA 'HUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.